

**DELIBERAZIONE 27 GIUGNO 2023**  
**283/2023/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI NON CAPITALIZZABILI DA RICONOSCERE ALLE**  
**IMPRESE DISTRIBUTRICI PER ISPEZIONI IN LOCO DI COLONNE MONTANTI VETUSTE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1256<sup>a</sup> riunione del 27 giugno 2023

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A;
- le comunicazioni delle imprese distributrici all'Autorità in materia di censimento delle colonne montanti vetuste e relative ispezioni in loco, ai sensi dell'articolo 134novies, comma 1, del TIQE, e le comunicazioni di rettifica inviate da alcune imprese distributrici;
- le comunicazioni della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità alle imprese distributrici che hanno trasmesso entro il 31 marzo 2023 il censimento delle colonne montanti vetuste recanti le risultanze istruttorie per il riconoscimento degli importi di cui all'articolo 134novies, comma 3, del TIQE, trasmesse nel periodo 7-8 giugno 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- il TIQE:
  - all'articolo 134, ha istituito una regolazione sperimentale finalizzata a favorire l'ammodernamento delle colonne montanti vetuste dei condomini;
  - all'articolo 134novies, comma 1, stabilisce che entro il 31 marzo 2023 ogni impresa distributtrice ha l'obbligo di comunicare all'Autorità il censimento delle proprie colonne montanti vetuste;

- all'articolo 134novies, comma 3, stabilisce che per ogni condominio con colonne montanti vetuste censito con ispezione in loco, è riconosciuto un importo pari a 20,00 €, a condizione che l'impresa disponga e conservi per almeno 5 anni la documentazione atta a dimostrare le ispezioni effettuate e i relativi esiti, e che gli oneri derivanti sono posti in capo al conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- all'articolo 134novies, comma 3, stabilisce che per ogni condominio censito di cui al comma 134novies.2 con ispezione in loco, è inoltre riconosciuto un importo pari a 70,00 € capitalizzabile nel cespite "Colonne montanti vetuste".
- 21 imprese distributrici hanno comunicato all'Autorità il censimento delle proprie colonne montanti vetuste;
- la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità ha effettuato le verifiche di quanto inviato dalle imprese distributrici rettificando, ove necessario, i dati comunicati, ed ha inviato alle 21 imprese distributrici le conseguenti risultanze istruttorie;
- nessuna impresa distributtrice ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità.

**RITENUTO:**

- necessario determinare, per ciascuna impresa distributtrice che ha comunicato all'Autorità il censimento delle proprie colonne montanti vetuste, l'importo non capitalizzabile da riconoscere per le ispezioni in loco, ai sensi dell'articolo 134novies, comma 3, del TIQE, tenendo conto degli esiti delle verifiche effettuate

**DELIBERA**

1. di determinare l'importo da riconoscere per le ispezioni in loco presso condomini con colonne montanti vetuste, ai sensi dell'articolo 134novies, comma 3, del TIQE, per ciascuna impresa distributtrice indicata nella Tabella 1 allegata;
2. di dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali di riconoscere alle imprese distributrici in Tabella 1 l'ammontare di cui al precedente punto 1 entro la fine del mese successivo a quello di adozione del presente provvedimento, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici", di cui all'Articolo 46 dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alle imprese distributrici in Tabella 1;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 giugno 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*